



Corte IV
D-7235/2013

Sentenza del 1° ottobre 2014

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Karpathakis, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A. _____, nata il (...),
Siria,
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
(...)
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 / N (...).

Fatti:**A.**

L'interessata, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira, è nata a Kamishli nel governatorato di Hasakah (Siria) dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto il 1° maggio 2012. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni (dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2012), è entrata legalmente in territorio elvetico il 4 maggio 2012 (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).

In data 24 luglio 2012 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera per effetto della guerra in Siria e per timore di subire delle persecuzioni da parte dei curdi a cagione della sua appartenenza religiosa. Inoltre, a causa di problemi di salute, non sarebbe più in grado di vivere da sola in Siria (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 8 e verbale d'audizione del 13 novembre 2013 [di seguito: verbale 2], pagg. 6 e 8).

A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti:

- il proprio passaporto;
- la carta d'identità;
- il rapporto di una visita medica del 24 luglio 2012;
- una fotocopia della carta d'identità rilasciata dalle autorità svedesi al fratello dell'interessata;
- tredici articoli di giornale estratti da internet circa la situazione generale in Siria pubblicati tra giugno 2012 ed ottobre 2013.

B.

Con decisione del 21 novembre 2013, notificata alla richiedente in data 22 novembre 2013 (cfr. atto A25/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendole l'ammissione provvisoria.

C.

In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2013), l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare, d'ordinare un'istruttoria ai sensi delle prove richieste nel gravame nonché di procedere allo scambio di scritti, ossia concedere alla ricorrente la facoltà d'esprimersi circa la risposta al ricorso dell'UFM ed ordinare un dibattimento. Nel merito, ha concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della decisione impugnata (all. A);
- una copia della procura del 18 luglio 2012 al suo patrocinatore (all. B);
- una copia della busta d'intimazione con relativo timbro postale di ricezione della decisione impugnata (all. C);
- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);
- un articolo del 15 dicembre 2013 intitolato "Villaggio cristiano in mano ai jihadisti" (all. E);
- un articolo in lingua inglese apparso su "Al Jazeera" in data 25 novembre 2013 non recante titolo (all. F).

D.

Con ordinanza del 10 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM un esemplare del ricorso con copia degli all. D-F ed ha invitato detto Ufficio a presentare una risposta al ricorso entro il 25 aprile 2014. Ha altresì esentato la ricorrente dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria come pure sulle ulteriori conclusioni preliminari, in prosieguo di causa.

E.

L'UFM, con risposta del 17 aprile 2014, ha indicato che l'atto di ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione, rinviando per il resto ai considerandi della decisione impugnata.

F.

In data 29 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso dell'UFM del 17 aprile 2014 all'insorgente e l'ha invitata ad inoltrare una replica entro un termine fissato il 15 maggio 2014.

G.

Con replica del 26 maggio 2014, trasmessa all'UFM con possibilità d'esprimersi in duplice, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso.

H.

L'UFM, con duplice dell'11 giugno 2014, trasmessa al ricorrente, ha nuovamente proposto la riezione del gravame.

I.

In data 8 luglio 2014, l'insorgente ha presentato le sue osservazioni, trasmesse all'UFM per conoscenza, nelle quali ha chiesto di giudicare il presente procedimento ai sensi del ricorso del 23 dicembre 2013.

J.

Con scritto spontaneo del 27 agosto 2014, trasmesso all'UFM per conoscenza, l'insorgente ha presentato ulteriori osservazioni ed ha allegato i seguenti mezzi di prova:

- un articolo in lingua inglese del 9 agosto 2014 intitolato "Religious leaders say Isis persecution of Iraqi Christians has become genocide" (all. G);
- un articolo in lingua inglese del 9 agosto 2014 intitolato "ISIS must be stopped" (all. H).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).

L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.

In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del principio della non retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405 consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.

Nell'atto di ricorso, l'insorgente chiede di ordinare un'istruttoria per raccogliere le prove indicate con il gravame: gli articoli allegati al ricorso, l'incarto N 586 953 e l'eventuale testimonianza di B._____. Egli chiede altresì di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA.

La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda d'assunzione di prove e non come richiesta d'organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, come pure per iscritto nell'atto ricorsuale e nell'ulteriore scambio di scritti, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito.

Parimenti non occorre nella presente fattispecie ricorrere alla testimonianza di B._____. Infatti, per quanto attiene l'audizione personale dei testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 247, pag. 81.). La procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (cfr. DTF 130 II 473 consid. 2.3 e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo il Tribunale può ordinare l'audizione di testimoni. Di conseguenza si procede ad un'audizione orale e personale dei testi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie. Non ritenendo l'audizione di B._____ necessaria per l'accertamento dei fatti rilevanti nella fattispecie, la richiesta è respinta.

È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una

richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; HAEFLIGER/SCHÜRMAN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2^a ed., 1999, pag. 147).

5.

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 21 novembre 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

6.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi).

7.

7.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

In particolare, situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero una persecuzione ai fini dell'asilo. La guerra in Siria ed i disordini a Kamishli, il rinforzo delle misure di sicurezza governative prese nei confronti della popolazione cristiana come pure il timore di vessazioni da parte di curdi contro i cristiani nonché la partenza dei suoi famigliari all'estero sarebbero la conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria e del considerevole livello di violenza che caratterizzerebbe tale Paese e non sarebbero quindi pertinenti in materia d'asilo.

Inoltre i mezzi di prova allegati sarebbero inadatti in quanto senza rilevanza in materia d'asilo: il rapporto medico, la copia della carta d'identità svedese del fratello e gli articoli di giornale non conformerebbero l'attuazione di eventuali minacce o ritorsioni verso la richiedente. La carta d'identità del fratello attesterebbe semplicemente che un membro della sua famiglia sarebbe espatriato domandando asilo. Gli articoli di giornale si limiterebbero ad attirare l'attenzione sulla critica situazione generale dei cristiani in Siria, i quali sarebbero oggetto d'atti di violenza. Peraltro l'interessata avrebbe addotto di non aver subito alcunché da chicchessia per un qualsiasi motivo, incluso una qualunque vessazione di matrice religiosa.

Nell'insieme quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.

7.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente ha contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i suoi motivi d'asilo.

In primo luogo, la ricorrente ha riconosciuto che non avrebbe mai subito minacce o ritorsioni dirette. Fintanto che il regime siriano aveva il controllo del Paese, le minoranze cristiane sarebbero state tutelate dalle istituzioni siriane. Ora, le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane come pure le garanzie d'esercitare liberamente la loro fede, sarebbero all'evidenza venute meno a causa di

gruppi fondamentalisti di matrice islamica. L'UFM avrebbe dovuto accertare con circospezione la condizione delle minoranze cristiane in Siria, giacché tale minoranza sarebbe attualmente bersaglio di gruppi fondamentalisti di matrice islamica attivi soprattutto nel nord-est del Paese, luogo d'origine dell'insorgente. La pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani sarebbe un fatto giuridicamente rilevante e sufficiente per riconoscerle la qualità di rifugiato.

In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la circostanza per cui suo fratello avrebbe ottenuto un permesso di residenza e di lavoro in Svezia sarebbe nella fattispecie rilevante. La Svezia avrebbe deciso di concedere un permesso permanente a tutti gli espatriati siriani. Pertanto la produzione della fotocopia della carta d'identità rilasciata dalle autorità svedesi al fratello avrebbe dovuto dimostrare che anche alla sorella sarebbe stato legittimo riconoscere lo statuto di rifugiato per permetterle d'ottenere un permesso di dimora in Svizzera.

Per questi motivi alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.

7.3 Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che i documenti prodotti in sede di ricorso non sarebbero atti a perorare i motivi d'asilo evocati dall'insorgente. Le ragioni determinanti la fuga della ricorrente dalla Siria non sarebbero pertinenti in materia d'asilo poiché quest'ultima, come confermato dalla stessa, non avrebbe mai personalmente e concretamente subito alcuna vessazione da chicchessia in ragione della sua appartenenza religiosa. Per il resto l'Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

7.4 Con replica, la ricorrente ha reiterato quanto precedentemente allegato. In particolare ha indicato che non avrebbe mai subito vessazioni fintato che il regime siriano aveva il controllo del Paese giacché quest'ultimo avrebbe tutelato le minoranze cristiane. Tuttavia, con l'avvento della guerra in corso in Siria e l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica, tale tutela delle minoranze cristiane sarebbe venuta meno. Si tratterebbe quindi di un fatto notorio che potrebbe essere definito quale pulizia etnica nei confronti della popolazione cristiana in Siria. Altresì, la notizia della conferma dell'esecuzione del gesuita italiano Paolo Dall'Oglio sarebbe un esempio delle atrocità subite dai cristiani in Siria. Pertanto, i motivi d'asilo della ricorrente sarebbero ri-

levanti appartenendo la stessa alla minoranza cristiana attualmente perseguitata in Siria.

7.5 Nelle osservazioni in duplice, l'UFM ha indicato che sebbene i cristiani siano stati oggetto di attacchi di matrice islamica, la situazione si sarebbe nel frattempo stabilizzata, giacché il partito curdo per l'unione democratica (*Partiya Yekîfîya Demokrat* [PYD]) rispettivamente le unità di protezione popolare (*Yekîneyên Parastina Gel* [YPG]) ne garantirebbero la protezione. Una persecuzione collettiva verso tutti i cristiani nella zona di Kamishli potrebbe attualmente essere esclusa.

7.6 Con triplice, l'insorgente ha contestato quanto ritenuto dall'UFM nelle sue osservazioni poiché l'Ufficio non avrebbe apportato alcun mezzo di prova atto a corroborare il fatto che PYD e YPG garantirebbero la protezione dei cristiani nella zona di Kamishli. All'opposto, dalle notizie che giungerebbero dai media internazionali, vi sarebbero indizi di una costituzione di un califfato. Le conseguenze dirette per coloro che non apparterebbero alla religione imposta dal cosiddetto califfo sarebbero spregevoli. Pertanto la situazione esposta dall'UFM circa la condizione dei cristiani risulterebbe non corrispondere a quanto effettivamente si presenta nella realtà dei fatti.

7.7 Nelle sue ultime osservazioni l'insorgente ha evidenziato, producendo due articoli, che l'avanzata dei fondamentalisti islamici in Siria sarebbe da definire come tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non sono di fede sunnita. Ha chiesto pertanto di rinviare la causa all'UFM chiedendo di stabilire se, e in che modo, i cristiani abbiano attualmente a temere una persecuzione mirata nei loro confronti.

8.

Il Tribunale ritiene avantutto che l'insorgente allo stadio ricorsuale riconosce che a fondamento della sua domanda d'asilo non vi sono motivi a titolo originario, segnatamente motivi che avrebbero causato il suo espatrio (cfr. sulla questione DTAF 2010/44 consid. 3.5). Ella ha più volte indicato di non avere mai subito minacce o ritorsioni dirette verso la sua persona (cfr. ricorso, pag. 6 e replica, pag. 2). La ricorrente invoca invece motivi insorti dopo la fuga, che deriverebbero dalla sua appartenenza alla minoranza religiosa cristiana in Siria ed al peggioramento della situazione di violenza ed insicurezza creatosi nel Paese d'origine dopo il suo espatrio. Il Tribunale focalizza quindi il suo esame su questa questione.

9.

9.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op.cit., n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).

9.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).

10.

In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa all'UFM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza alla ricorrente un'istanza di ricorso.

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

La ricorrente, espatriata legalmente munita di un visto Schengen rilasciato dalle autorità svizzere per visita familiare, ha indicato nell'atto di ricorso che successivamente all'esplosione del conflitto attuale in Siria, la situazione dei cristiani si sarebbe aggravata. Quest'ultima teme di poter essere vittima di persecuzioni a causa della sua fede cristiana. Le generali argomentazioni dell'UFM circa la situazione dei cristiani in Siria non convincono questo Tribunale. Nello specifico, l'UFM ha per esempio indicato, che il rinforzo delle misure di sicurezza governative prese nei confronti dei cristiani sarebbe la conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria, oppure che gli articoli di giornale depositati agli atti

dall'insorgente si limiterebbero unicamente ad attirare l'attenzione sulla critica situazione generale dei cristiani in Siria, i quali sono oggetto di atti di violenza, o ancora che seppur i cristiani siano stati oggetto di attacchi di matrice islamica, attualmente la situazione si sarebbe stabilizzata giacché il PYD e YPG a Kamishli ne garantirebbero la protezione.

È sotto gli occhi di tutti che la situazione in Siria è considerevolmente cambiata negli ultimi anni, ciò sia dal punto di vista politico che dal punto di vista della sicurezza e rispetto dei diritti umani. A causa della guerra civile in atto, la situazione attuale in Siria soggiace pertanto a cambiamenti repentini e continui. A mente di questo Tribunale, sembra regnare una situazione d'incertezza anche per quanto concerne la situazione di sicurezza dei cristiani a Kamishli. A titolo d'esempio è sufficiente citare l'attuale avanzata dello Stato Islamico (dapprima: ISIS; ora: IS) in Siria anche verso la regione di Hasakah (cfr. Institute of the Study of War, Isis Works to Merge its Northern Front across Iraq and Syria, 08.08.2014, <<http://iswsyria.blogspot.ch/2014/08/isis-works-to-merge-its-northern-front.html>>, consultato l'11.09.2014) e di come la presenza dell'IS ha aggravato la situazione dei cristiani a Mosul in Iraq (cfr. The Guardian, "They are savages", say Christians forced to flee Mosul by Isis, 24.07.2014, <<http://www.theguardian.com/world/2014/jul/24/iraqi-christians-mosul-isis-convert-islam-or-be-executed>, consultato l'11.09.2014).

Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella presente fattispecie l'autorità inferiore non poteva limitarsi alla considerazione generale affermando che la situazione dei cristiani in Siria si è nel frattempo stabilizzata. In modo particolare, l'UFM nelle sue osservazioni in duplice ha improvvisamente riconosciuto che i cristiani sono stati oggetto di attacchi di matrice islamica, ma che nel frattempo la soluzione si sarebbe stabilizzata. Orbene, il fatto che i cristiani sono stati oggetto di attacchi di matrice islamica appare unicamente nelle osservazioni in duplice, giacché nella decisione impugnata l'autorità inferiore non vi ha fatto alcun riferimento. Inoltre, nelle citate osservazioni, l'autorità inferiore aggiunge che nonostante tali attacchi di matrice islamica, il PYD rispettivamente YPG garantiscono la protezione dei cristiani. Da tale affermazione, non è tuttavia dato sapere in che modo PYD e YPG garantiscano una protezione effettiva ai cristiani tenuto conto oltretutto della sopra citata avanzata dell'IS. Pertanto i dubbi dimostrati dall'insorgente in occasione della triplice circa l'effettiva protezione di PYD e YPG dei cristiani è da codesto Tribunale condivisa e deve essere oggetto di ulteriori accertamenti.

Non possedendo tutti gli elementi di fatto, il Tribunale non può allo stato attuale pronunciarsi. Pertanto, s'impongono ulteriori chiarimenti circa la situazione di sicurezza dei cristiani in Siria. Nella presente fattispecie, è di interesse particolarmente la situazione dei cristiani nella regione di Hasakah e segnatamente nella città di Kamishli. V'è dunque da stabilire approfonditamente se e in che modo i cristiani abbiano a temere un pericolo d'una persecuzione mirata nei loro confronti come collettività, qualora dovessero eventualmente fare rientro in Siria.

11.

Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 21 novembre 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo dopo aver approfonditamente ed esaurientemente verificato la situazione dei cristiani in Siria (cfr. consid. 10).

12.

12.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è divenuta priva d'oggetto.

12.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifu-sione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

In casu, il patrocinatore chiedendo "la concessione dell'assistenza giudiziaria limitatamente alla spese processuali, escludendo le spese di patrocinio tenuto conto del fatto che (...)" (cfr. ricorso, pag. 9), il Tribunale lo intende come esercizio del mandato di rappresentanza senza compenso, per il che parte dal presupposto che la ricorrente non abbia dovuto sopportare delle spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 TS-TAF). Non vengono quindi assegnate ripetibili.

13.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Zoe Cometti

Data di spedizione: